

ai clienti. A detto personale ed alle RSU sarà data comunicazione in proposito con adeguato anticipo rispetto ai periodi di chiusura concordati.

4°) Le ferie di norma devono essere godute interamente nell'anno di maturazione, salvo specifiche situazioni personali o motivazioni organizzative che saranno valutate dalla Direzione Risorse Umane.

L'utilizzo delle ferie a giornata intera è prioritario rispetto agli istituti dei P.A.R. e della Banca Ore.

5°) Le parti concordano di estendere da 18 a 24 mesi il periodo massimo di godimento delle ulteriori due settimane di ferie obbligatorie per legge, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 66/2003, anche ai fini degli obblighi contributivi. Tale estensione riguarderà anche le ferie eccedenti le 4 settimane obbligatorie per legge.

6°) Allo scadere dei 24 mesi successivi all'anno di maturazione, le eventuali ferie residue eccedenti le 4 settimane annue obbligatorie per legge, potranno essere liquidate con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva.

8.3 PERMESSI - CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

8.3.1 ASSENZE DAL LAVORO

In caso di assenza dal lavoro, il conteggio delle ore di assenza viene effettuato tenendo conto dell'orario teorico di lavoro come definito nel Capitolo 7.

8.3.2 PERMESSI RETRIBUITI PER ESIGENZE DI SALUTE

1°) A completamento del normale orario giornaliero (8 ore), saranno concessi, anche tenuto conto delle esigenze di servizio, permessi orari retribuiti, fino ad un massimo di 120 minuti per visita medica o accertamento diagnostico debitamente documentati. Tali permessi retribuiti saranno riconosciuti nella misura annuale massima pari a 6 ore per i lavoratori full-time e in proporzione all'orario per i lavoratori part-time

Nel caso i 120 minuti di permesso per visita medica non risultassero sufficienti, il dipendente potrà utilizzare, in aggiunta, l'istituto del P.A.R., della Banca Ore o un Permesso B2S/B3, a completamento del normale orario di lavoro giornaliero.

2°) Saranno concessi, anche tenuto conto delle esigenze di servizio, permessi orari retribuiti per cicli riabilitativi fino ad un massimo di 48 ore nell'anno solare, documentati da prescrizione medica e certificazione di effettuazione delle terapie.

3°) I permessi di cui ai commi precedenti (visita medica e per cicli riabilitativi) in caso di entrata, decorreranno dalla fine della fascia di flessibilità di inizio.

5°) I permessi del presente paragrafo sono riconosciuti a condizione che vi sia nella giornata una effettiva prestazione lavorativa.

6°) I permessi di cui al 1° comma sono previsti esclusivamente per il personale a cui non si applica la flessibilità di cui ai paragrafi 7.2.2 e 7.3.3.

8.3.3 PERMESSI ANNUI RETRIBUITI (P.A.R.)

1°) Le Parti riconoscono l'importanza dei PAR nell'ottica della conciliazione vita-lavoro. L'Azienda pertanto si impegna a favorirne il godimento da parte del personale dipendente. A tal fine, entro il mese di marzo di ciascun anno dovranno essere pianificati tutti i PAR spettanti nell'anno di maturazione.

2°) L'entrata successiva rispetto:

- al termine della fascia di flessibilità d'ingresso prevista dal proprio orario di lavoro, di cui ai paragrafi 7.2.2, 7.3.3 e 7.4.4;

ACR
Sof
ep
Cei
le
R
PP
RS
Bh